



CITTA' DI TERRACINA  
(PROVINCIA DI LATINA)

DIPARTIMENTO	LAVORI PUBBLICI VIABILITA', AGRICOLTURA PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
SETTORE	SERVIZI AMM.VI E CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI

**ATTO DI GESTIONE**

DETERMINAZIONE N. 1083/GEN. DEL 3 NOV. 2014 N. 379 DEL 28/10/2014

**OGGETTO:** Annullamento determinazioni dirigenziali n. 278/gen del 10/03/2014 e n. 898/gen. Del 12/09/2014 – Servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio presso zona portuale - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'anno 2014, Addì 16 ottobre, alle ore 10,00

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

**Premesso che**

- con determinazione n. 278/gen del 10/03/2014 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio presso zona portuale ed è stata impegnata la somma di € 45.140,00 di cui € 22.570,00 per l'anno 2014 ed € 22.570,00 per l'anno 2015;
- con determinazione dirigenziale n. 898/gen del 12/09/2014 sono state approvate le procedure di gara;

**Considerato che**

nelle more dell'espletamento della gara d'appalto con determinazioni n. 784/gen. Del 23/07/2014 e n. 989/gen. Del 08/10/2014, il suddetto servizio è stato affidato alla Ditta Max Impianti di Terracina, per un importo totale di € 21.436,92 compreso I.V.A.;

**Ritenuto di**

Dover annullare l'impegno di spesa approvato con determinazione n. 278/gen del 10/03/2014 e nello specifico di impegnare il solo importo relativo al 2015;

**Stante quanto sopra**

occorre impegnare la complessiva somma di € 25.620,00 del bilancio per l'esercizio 2015 ed approvare il Capitolato Speciale d'Appalto relativo al servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio presso zona portuale;


## DETERMINA

- 1) di annullare le determinazioni dirigenziali n. 278/gen del 10/03/2014, n. 898/gen del 2/09/2014;
- 2) di approvare il Capitolato Speciale d'appalto, per il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio zona portuale per anni 1 (uno), per un importo complessivo di € 21.000,00 oltre I.V.A.;
- 3) Di dare atto che l'appalto avrà la durata di anni uno;
- 4) Di impegnare la complessiva somma di € **25.620,00** del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
- 5) di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
  - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

**IL CAPOSETTORE**  
(Sig.ra Luciana Maragoni)



**Il Dirigente**  
(Dott. Ing. Armando Percoco)



Terracina,

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. vo 267/2000.

Addi 31.10.2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
(Dott.ssa Ada Nasti)

  
**DIPARTIMENTO FINANZIARIO**  
**LA DIRIGENTE**  
Dott.ssa Ada Nasti

# CITTA' DI TERRACINA

## DIPARTIMENTO FINANZIARIO

### CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2015	1	01	06	03		00004245	c.				

Numero Impegno	Data
2015000054 0	01.01.2015

Codice	Descrizione vincolo

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
S.AMM	3798	28.10.2014			

Per :

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA ZONA PORTUALE

Importo Attuale Euro **25.620,00**

Importo Iniziale Euro **25.620,00**

<b>Previsione Attuale</b>	125.000,00
<b>Impegnato sul CAP</b>	91.620,00
<b>Differenza</b>	33.380,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI' 29.10.2014

IL RAGIONIERE CAPO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI  
ANTINCENDIO PRESSO ZONA PORTUALE**

**PARTE AMMINISTRATIVA**

**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, da parte dell'aggiudicatario (di seguito denominato, per brevità, "impresa" dei servizi di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio presso LA ZONA PORTUALE.

**Art. 2 Durata dell'appalto**

L'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di firma del contratto, previa redazione dell'apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.304 del DPR 207/2010 firmato dalla ditta esecutrice e dal Direttore all'esecuzione del contratto (RUP), che potrà, per esigenze urgenti di sicurezza pubblica procedere al predetto avvio del servizio sotto riserva di legge e decorrerà dalla data di quest'ultima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente dal contratto, qualora alla scadenza dei primi 2 (due) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della prima semestralità da inoltrarsi mediante lettera Raccomandata A.R.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediata consegna del servizio all'aggiudicatario sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.

**Art. 3 Deposito cauzionale**

La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla notifica di aggiudicazione della gara, e comunque prima della stipula del contratto, dovrà presentare cauzione definitiva da costituirsi in uno dei modi previsti dalla L. 348/82, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo netto di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto da stipulare. Detta cauzione potrà essere costituita attraverso fideiussione bancaria, polizza assicurativa oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni e sottoscrizione autenticata da notaio che attesti i poteri dell'agente assicurativo o del funzionario. Detta cauzione avrà decorrenza dalla data di notifica di aggiudicazione provvisoria.

La cauzione deve ritenersi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'adempimento delle obbligazioni stesse. In caso di mancata presentazione della cauzione definitiva entro il termine stabilito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare nuovamente la fornitura all'impresa seconda classificata. Alle imprese che seguono la prima si applicheranno le medesime condizioni. In caso di escussione, anche parziale, della cauzione l'aggiudicatario dovrà ricostituire la garanzia richiesta. Ove tale reintegro non venga effettuato entro il termine di 15 gg. dalla lettera di comunicazione, sorge per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto (ex art. 1456 c.c.)

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, senza interessi, quando le prestazioni saranno state integralmente e regolarmente effettuate ed accertate, verificata l'inesistenza di crediti da parte dell'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario in dipendenza del contratto medesimo e

previa detrazione di eventuali somme derivante dall'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente capitolato. La cauzione potrà rimanere vincolata - tra l'altro - anche nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia in regola con gli adempimenti contributivi relativi al personale addetto al servizio.

#### Art.4 Subappalto

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad erogare il servizio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione ovvero, in caso di consorzio o associazione temporanea di impresa, di quella della imprese partecipanti al consorzio o all'A.T.I.

E' in ogni caso vietato, pena la decadenza dal servizio, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, secondo le disposizioni dell'art. 118 del D. Lgs 163/06, di cedere o subappaltare in tutto o in parte l'erogazione del servizio medesimo.

#### Art. 5 Variazioni della prestazione - Recesso

L'Amministrazione potrà chiedere all'impresa eventuali variazioni consistenti in estensioni, sospensioni o riduzioni, anche a carattere temporaneo, della prestazione - alle stesse condizioni di aggiudicazione - previa comunicazione scritta da effettuarsi anche a mezzo fax. Tali variazioni sono vincolanti per l'impresa.

L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio, con preavviso di almeno 7 giorni precedente a quello da cui decorre l'estensione o la riduzione, e conseguente aumento o diminuzione del relativo corrispettivo.

L'ammontare complessivo delle variazioni consistenti in estensioni o riduzioni del servizio non potrà superare il 30% dell'importo del contratto. L'ammontare degli importi relativi agli aumenti e/o alle riduzioni sarà determinato sulla base del costo orario di aggiudicazione della gara.

L'impresa non potrà avanzare riserve né richiedere compensi aggiuntivi per i periodi di sospensione o di riduzione del servizio. Il compenso per il periodo in cui è ricompresa una sospensione o una riduzione sarà commisurato al servizio effettivamente reso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per fatti sopravvenuti non imputabili all'amministrazione, di recedere dall'appalto con preavviso di gg. 30. In questo caso l'Amministrazione sarà tenuta a liquidare unicamente le competenze spettanti all'impresa per i servizi resi.

#### Art. 6 Obblighi dell'impresa

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla scadenza del contratto collettivo e fino alla sua sostituzione. Tali obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste ed indipendentemente dalla natura artigiana o

industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente nonché dei soci lavoratori nell'ipotesi di cooperative. A tal fine l'impresa dovrà inviare annualmente all'amministrazione un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli adempimenti di cui sopra, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine di 5 (cinque) giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Decorso inutilmente il termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio degli enti aventi diritto. Per la sospensione od il ritardo dei pagamenti o per la risoluzione del rapporto l'impresa non potrà opporre alcuna eccezione, né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Per tutta la durata del servizio l'impresa ha l'obbligo della reperibilità del servizio, pertanto dovrà intervenire in qualsiasi ora del giorno e della notte di tutti i giorni sia feriali che festivi

Su richiesta del Settore LL.PP., o di altro ufficio dell'Amministrazione Comunale, dei VV.FF., del Comando Capitaneria di Porto.

Dovrà essere reperibile, senza oneri aggiuntivi un incaricato responsabile dell'impresa presso il domicilio stabilito sul territorio del Comune di Terracina, sia di giorno che di notte, al recapito telefonico che verrà comunicato dall'impresa all'atto della consegna dell'appalto, per lettera raccomandata.

#### ART.7

#### OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. A tale fine deve dichiarare in sede di stipula del contratto d'appalto, ai sensi del comma 7 dello stesso art.3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto con i dati identificativi del conto corrente stesso, nonché, le generalità dei delegati che per conto dell'impresa saranno delegati ad operare sul conto stesso.

In caso di modifiche, il contraente si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei nuovi conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### Art.8

#### RISERVA DI VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art.3 c.9 della legge 136/2010, a pena di nullità assoluta nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3, comma 8 della L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto si risolve di diritto. Nelle ipotesi indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di

dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'appaltatore a titolo di risarcimento danni subiti per tale causa.

#### **Art. 9 Disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro**

L'impresa, coordinandosi con i Responsabili della prevenzione e protezione dell'Amministrazione, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive mm. e ii. in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare l'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà presentare in fase di gara d'appalto il Piano di Manutenzione Ordinaria e una volta avvenuta l'aggiudicazione il POS:

#### **Art. 10 Inadempienze - applicazione penali e risoluzione del contratto**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato - anche solo per periodi di tempo limitato - o venga espletato in modo parziale o non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato o a quanto offerto dall'impresa in sede di gara, l'amministrazione applicherà le penali nei confronti dell'appaltatore commisurate al valore delle inadempienze da un minimo dello 0,50% ad un massimo del 3% dell'importo mensile dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni attività omessa. Tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate. Di ogni deficienza o mancanza, l'Amministrazione, renderà informata l'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altra idonea notifica.

L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale. L'Amministrazione provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall'Impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'Impresa stessa. Il lavoro si intenderà eseguito in danno dell'Impresa anche se fatto con personale dell'Amministrazione e il valore delle prestazioni sarà computato secondo i prezzi di mercato. Resta salvo il risarcimento del danno. L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Amministrazione. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. Nel caso che l'Impresa appaltatrice sia obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale, dovrà farlo entro 15 giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata A.R.. Qualora non vi provveda, l'Amministrazione potrà trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti ove non ritenga di dichiarare l'Impresa appaltatrice decaduta dal contratto.

Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e sarà introitato dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui siano contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure o nelle prestazioni di servizi, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avverrà in forma amministrativa e non giudiziale.

Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto, previo avviso scritto, entro almeno 15 giorni, all'impresa, alla quale, in tal caso, verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettuate fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione prestata.

L'impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento se nel corso del rapporto sono state formalmente rilevate gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
- b) in conseguenza di leggi e/o per motivi di pubblico interesse tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite;
- c) in caso di frode, dolo, colpa grave, di grave negligenza, di contravvenzioni o inadempienze nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, qualora l'impresa non proceda alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall'amministrazione, così come previsto all'art. 6 del presente capitolato. Decorso inutilmente il termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio degli enti aventi diritto;
- e) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- f) in caso di mancata osservanza dei CCNL per il personale dipendente nonché dei relativi contratti integrativi territoriali;
- g) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso il personale tutto del CNR, di cui al successivo articolo, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso delle inadempienze contrattuali di cui alla precedente lett.c) l'Amministrazione si riserva il diritto, formulate le opportune contestazioni, di risolvere l'appalto anticipatamente e senza obbligo di rispetto del termine di preavviso.

Qualora l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione, salva l'eventuale applicazione di sanzioni penali, potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione.

La risoluzione disposta dall'Amministrazione ha effetto per il futuro e non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in oggetto. La scelta della nuova ditta aggiudicataria verrà fatta sulla base della seconda migliore offerta presentata nell'ambito della presente gara. Non potendo procedere in tal senso il servizio verrà affidato ad altra impresa di fiducia dell'Amministrazione. L'affidamento avverrà a trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dell'importo relativo.



All'Impresa appaltatrice inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'Impresa appaltatrice e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa stessa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa appaltatrice inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### Art. 11 Responsabilità dell'Impresa aggiudicataria - Danni a persone o cose

L'Impresa aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti antincendio dell'area portuale, alla consegna degli impianti antincendio è responsabile in sede civile e penale della gestione e manutenzione degli stessi esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità dei danni a persone e cose derivanti dal malfunzionamento degli impianti stessi.

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni dell'Impresa (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione medesima.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'Impresa è altresì responsabile per gli infortuni del personale addetto al servizio.

A tal fine l'Impresa dovrà essere in possesso, per l'intera durata del contratto, di una polizza assicurativa (da produrre in copia all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio) per responsabilità civile verso terzi.

Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T., con massimale minimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni alle persone, e di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a cose. Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo;
- l'Amministrazione con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino alla concorrenza del danno subito, relativamente ai danni causati all'Amministrazione, restando fermo l'obbligo in capo al gestore stipulante la polizza, di pagare alle scadenze, i relativi premi;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Amministrazione;
- la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto medesimo;
- l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia, della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per l'Amministrazione e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 10, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di garanzia, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Amministrazione sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Qualora dovesse provocare danni, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente notizia per iscritto all'Amministrazione. L'accertamento dei danni è effettuato dall'amministrazione in contraddittorio con il rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa manifesti la volontà di non partecipare all'accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, non si presenti nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, l'accertamento viene effettuato autonomamente dall'Amministrazione. Tale accertamento costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa. Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, l'impresa è tenuta a segnalare tempestivamente all'addetto individuato dall'amministrazione eventuali danneggiamenti riscontrati da proprio personale a infissi, suppellettili, tubature idrauliche e quant'altro situato nei locali nei quali viene eseguito il servizio o nelle loro adiacenze, con particolare riferimento ai casi in cui da tali danneggiamenti possano derivare situazioni di pericolo per persone o cose. L'impresa sarà, comunque, tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, ogni qualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione e delle vigenti norme di sicurezza.

#### **Art. 12 Modalità di pagamento**

L'impresa ha l'obbligo di presentare un rendiconto delle attività svolte, programmate e non, al referente per l'Amministrazione, che avrà la facoltà di accertare l'esatta rispondenza delle attività rendicontate rispetto alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Le fatture degli importi dovuti pari ad € \_\_\_\_\_ dovranno essere presentate ogni 2 (due) mesi e verranno liquidate il mese successivo dopo il positivo accertamento previsto al comma precedente.

I crediti dell'aggiudicatario nei confronti dell'Ente non potranno essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

#### **Art. 13 Revisione prezzi**

Resta stabilito che i prezzi offerti si intendono impegnativi ed inalterabili per l'intera durata dell'appalto.

#### **Art. 14 Spese contrattuali - oneri e responsabilità a carico dell'appaltatore**

Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le imposte o tasse presenti o future, spese di bollo, di registro, spese di scritturazione, copia ecc. sia inerenti al presente appalto, quanto alla gestione e condotta del servizio. Per la registrazione fiscale saranno applicate le norme vigenti.

Sono oneri e responsabilità dell'Impresa appaltatrice:

- quelli derivanti dal presente Capitolato;
- quelli derivanti dalle norme vigenti o emanate durante l'esecuzione del servizio, che venissero attivate dallo Stato, dalla Regione ed in generale dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti per materia, nessuna esclusa, in relazione ai servizi da eseguire.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato d'appalto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni dettate dal D. Lgs 163/06, dall R.D. 23/05/24 n. 827, e dal Regolamento di Contabilità.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, nessuno escluso, è conglobato nel prezzo offerto.

#### Art. 15 Disposizioni a tutela della riservatezza

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti dall'Amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e alla gestione dell'eventuale rapporto con l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ed il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

L'interessato può far valere, nei confronti dell'Amministrazione, i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

L'impresa erogatrice del servizio ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'impresa erogatrice del servizio ha altresì l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.

#### Art. 16 Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante il corso dell'espletamento del servizio si tenterà la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 1965 c.c. e seguenti; ove la controversia non sia sanabile, sarà deferita al giudice ordinario del competente Foro di Latina.

#### Art. 17 Stipula del contratto

La stipula del contratto è subordinata, oltre che all'acquisizione della documentazione prevista nella lettera d'invito, al rilascio da parte della competente prefettura della certificazione antimafia, all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02 e all'art. 38, comma 3 del D. Lgs. 163/06, certificazione che le imprese che risultano aggiudicatrici sono tenute a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca dell'aggiudicazione.

#### ART 18 . Descrizione degli Interventi di Manutenzione Ordinaria

- Le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria dovranno essere svolte nelle normali ore di lavoro (8-14) in giornata feriali. Le date degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere preventivamente concordate con il tecnico incaricato.

Il personale che espletterà il servizio, come già indicato nella Parte Amministrativa, dovrà essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi; dovrà aver ricevuto la formazione tecnica necessaria allo svolgimento delle proprie mansioni e la necessaria formazione in materia di sicurezza del lavoro per la tutela della propria ed altrui salute. Dovrà inoltre essere dotato di idonee attrezzature e Dispositivi di Protezione Individuale a norma ed adeguati ai rischi lavorativi. L'assuntore prenderà in carico gli impianti, garantendo di effettuare tutte le azioni necessarie al mantenimento degli stessi in perfetta efficienza. L'Amministrazione si avvarrà del proprio Ufficio Tecnico per effettuare le necessarie azioni di sorveglianza nei periodi intercorrenti tra le visite di manutenzione programmata. Eventuali anomalie e malfunzionamenti saranno tempestivamente segnalate alla ditta di manutenzione, la quale si impegna ad intervenire entro 24 ore dalla chiamata. Le ore lavorative e le eventuali parti di ricambio necessarie per tali interventi di manutenzione straordinaria saranno contabilizzate sulla base del listino/tariffario Regionale che dovrà essere allegato all'offerta economica e che sarà parte integrante della stessa, al quale verrà applicato un ribasso presentato dall'impresa per il canone.

• Al termine di ciascuna verifica, per ciascuna delle attività descritte, sarà rilasciato un foglio di lavoro, valido ai fini della compilazione del registro prevenzione incendi, nel quale saranno riportate tutte le anomalie riscontrate e descritti gli interventi correttivi adottati.

• Qualora vengano riscontrate anomalie dovranno essere effettuati tutti gli interventi correttivi necessari.

#### ART. 19 Specifiche degli Impianti oggetto del presente Contratto

L'impianto antincendio a servizio dell'area portuale così come risulta dall'allegata planimetria è costituito da due tipi di tubazione:

- Entroterra in PE-AD avente diametro esterni 90 mm interrato ad una profondità di circa 80 cm.;
- Fuori terra con tubi in acciaio zincato trafilato verniciato. L'intero impianto ha una lunghezza di circa ml 1900 diviso in due linee che potranno funzionare oltre che contemporaneamente anche separatamente tramite un sistema di bypass

La rete è costituita da idranti soprassuolo UNI 45 e 70 per un totale di 51 Idranti, posti ad un interasse di circa 20 ml per idranti UNI 45 e 40 ml per idranti UNI 70:

- N. 4 attacchi motopompa di mandata VV.FF. di cui n.2 soprassuolo e n.2 sottosuoli;
- N.10 manichette complete con attacco UNI 45 e n.4 manichette complete con attacco UNI 70, per un totale di n.14 manichette;
- N.2 locali di ricovero di pressurizzazione, uno ubicato in via della Banchina e uno in Via del Molo, ciascun gruppo costituito da un sistema di pompaggio di pressurizzazione, marca "Lmbardini", norma UNI 12845, composto da n.1 elettropompa, n. 1 motopompa con portata cadauna di 26 mc e prevalenza di 450 KPe, una pompa pilota con le seguenti caratteristiche: elettropompa orizzontale multistadio in acciaio inox, il relativo quadro di comando per ciascuna pompa è cablato in cassetta IP54 e con alimentazione trifase.
- N.4 estintori schiumogeni

DESCRIZIONE ALLOGGIO POMPE A	QUANTITÀ
- manichette complete attacco UNI 45	5
- manichette complete attacco UNI	2
- chiave di manovra idrante a sottosuolo	1
- chiave di manovra idrante soprassuolo	1
<b>DESCRIZIONE ALLOGGIO POMPE B</b>	
- manichette complete UNI 45	5
- manichette complete attacco UNI 70	2
- chiave manovra idrante a sottosuolo	1
- chiave di manovra idrante soprassuolo	1

#### **A. ESTINTORE A SCHIUMOGENO**

L'attività si articolerà in due visite semestrali, durante le quali per ogni singolo schiumogeno dovranno essere eseguite le attività descritte di seguito.

Verificare:-

- che l'estintore sia presente;
  - che l'estintore sia chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
  - che l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;
  - che l'estintore non sia stato manomesso;
  - che l'estintore non risulti mancante del dispositivo di sicurezza, per evitare attivazioni accidentali;
  - che i contrassegni distintivi siano esposti e ben leggibili;
  - che il cartellino di manutenzione sia presente e correttamente compilato;
  - che l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessione dei tubi flessibili etc.);
- che la struttura di supporto ed i cartelli di segnalazione siano integri.

Controllare:

- le date di scadenza per la sostituzione dell'estinguente e per il ricollaudato del contenitore a pressione;
- l'integrità della carica mediante misura della pressione interna con indicatore di pressione/manometro indipendente.

Nei casi in cui uno o più estintori debbano essere asportati per riparazione, revisione o collaudo, dovranno essere forniti in prestito d'uso un pari numero di estintori omologati con le stesse caratteristiche. Per questi dispositivi, in caso di furto, danneggiamento, ricariche per utilizzo sarà fatturato l'importo deducibile dal listino allegato all'offerta.

#### **B. Cassette Idranti e Idranti Colonna**

L'attività si articolerà in due visite semestrali, durante le quali per ogni singolo idrante dovranno essere eseguite le seguenti attività:

- controllo delle tenute;
- controllo dello stato di conservazione degli accessori;
- lubrificazione delle parti meccaniche di manovra;
- misurazione della pressione statica effettuata nei punti idraulicamente più sfavorevoli;
- verifica della data di scadenza per il ricollaudato delle manichette.

#### **ART. 20 Offerta Economica**

La somma a base d'asta è pari ad € 21.000,00 oltre I.V.A..

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le attività sopra descritte, inclusa la fornitura di n. 4 estintori schiumogeni. I materiali di consumo, quali lubrificanti, disossidanti, viti etc., necessari per la manutenzione ordinaria e per piccole riparazioni, saranno compresi nel canone.

All'offerta economica, dovrà essere allegato un tariffario relativo agli interventi a chiamata per manutenzione straordinaria ed un listino di riferimento per tutte le principali parti di ricambio.

#### ART.21. RESPONSABILITA' APPALTATORE

Gli impianti oggetto del contratto saranno consegnati dall'amministrazione Comunale nello stato di fatto in cui si trovano.

L'appaltatore assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Al termine dell'adeguamento normativo o messa a norma di tutti gli impianti, l'Appaltatore a seguito dell'emissione delle dichiarazioni di conformità degli impianti stessi, assumerà anche la responsabilità penale derivante dagli impianti stessi, sollevando sia l'amministrazione Comunale che l'U.T.C. da qualsivoglia tipo di responsabilità civile e penale derivante dagli impianti stessi.

#### ART. 22 Disposizioni finali

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'impresa aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare delle leggi e regolamenti in materia di contratti e appalti con la pubblica amministrazione.

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 03 NOV 2014 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 03 NOV 2014

Il Delegato

**ISTRUTTORE CONTABILE**  
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE